



# REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

seduta del 24/10/1994	1
delibera 3913	

pag.
------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. <sup>57</sup> ..... LEGISLATURA N. <sup>v</sup> .....

DE/VP/AMB Oggetto: DPR n 203/88 - DPCM 21.7.89 (GU n 171/89) - LR n 8/85  
9 SC - Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n 203/88.  
Prot. Segr. 4586

L'anno millenovecentonovantaquattro addì 24 del mese di ottobre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - Recchi Gaetano       | Presidente      |
| - Mazzufferi Gianluigi | Vice Presidente |
| - Costamagna Ivo       | Assessore       |
| - Formica Gianfranco   | Assessore       |
| - Iacucci Alberto      | Assessore       |
| - Ricci Giuseppe       | Assessore       |
| - Rocchi Lidio         | Assessore       |
| - Vallesi Gino         | Assessore       |

Sono assenti:

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| - Spacca Gianmario | Assessore |
|--------------------|-----------|

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Sig. Recchi Gaetano che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Sig. Conti Mario.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.  
Riferisce in qualità di relatore: Il Vice Presidente Mazzufferi Gianluigi

ESITO DEL CONTROLLO	NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA
<p>- spedita alla Commissione di controllo sull'amministrazione regionale il <u>27 OTT. 1994</u> con prot. n. <u>24/6438</u></p> <p>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA L'Addetto <u>Belan</u></p> <p>- la Commissione di controllo sull'amministrazione regionale con decisione n. <u>34617</u> del <u>3-11-94</u> ha: APPROVATO <input checked="" type="checkbox"/> RINVIATO <input type="checkbox"/> ANNULLATO <input type="checkbox"/></p> <p>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA <u>Belan</u></p>	<p>- preso nota dell'impegno della spesa il .....</p> <p>p. la Ragioneria f.to .....</p> <p>- per gli adempimenti di competenza:</p> <p>all'Ufficio ..... <input type="checkbox"/></p> <p>all'Ufficio <u>AMB</u> ..... <input type="checkbox"/></p> <p>all'Ufficio ..... <input type="checkbox"/></p> <p>all'Ufficio ..... <input type="checkbox"/></p> <p>alla redazione del Bollettino Ufficiale per la pubblicazione <input type="checkbox"/></p> <p>Ancona, li <u>8 NOV. 1994</u></p> <p>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA L'Addetto <u>Belan</u></p>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

OGGETTO: D.P.R. n° 203/88  
D.P.C.M. 21/7/89 (G.U. n° 171 del 24/7/89)  
L.R. n° 8/85  
Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n° 203.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dall'Ufficio Gestione Acqua Aria e Suolo del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito, in forza delle decisioni del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico ed Acustico per le Marche, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 8/85;

VISTO il parere favorevole, di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 1992 n° 6, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale;

Con votazione resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

- di recepire il criterio generale per la valutazione di nuovi impianti, modifiche sostanziali, trasferimenti approvato dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico ed Acustico per le Marche nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, e indicato come "All.1", dando mandato all'ufficio regionale competente, di attenersi ad esso, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 24 maggio 1988, n° 203;

- di trasmettere alla Commissione di Controllo i verbali del C.R.I.A.M. del 4/12/90, del 9/2/93 e del 29/6/94, unitamente alla presente deliberazione;

- il presente atto è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13 febbraio 1993, n° 40.

Il verbale viene steso, letto e sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO DELLA  
GIUNTA REGIONALE  
(Dott. Mario Conti)

*Mario Conti*

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE  
(Dott. Gaetano Recchi)

*Gaetano Recchi*

*M*

*M*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO il D.P.R. n° 203 del 24/5/88, riguardante l'attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987 n° 183;

VISTO il D.P.C.M. 21/7/89 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n° 349, per l'attuazione e l'interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali";

VISTA la L.R. n° 8/85 "Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico ed Acustico per le Marche";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione";

CONSIDERATO che non sono stati fissati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, linee guida per il contenimento delle emissioni, nè valori minimi e massimi di emissione, per i nuovi impianti, le modifiche sostanziali e i trasferimenti di impianti;

VISTO il punto 6 del citato D.P.C.M. 21/7/89 secondo cui, finchè lo Stato non abbia emanato i decreti di cui all'art. 3, comma 2, la regione provvede al rilascio delle autorizzazioni sulla base, e tenendo conto di:

- disposizioni di legge vigenti in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti industriali (D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 28/3/83, D.P.R. 322/71);
- leggi regionali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 203/88;
- criteri individuati dai C.R.I.A. per il contenimento delle emissioni inquinanti;
- autorizzazioni precedentemente rilasciate nella medesima zona nei confronti di impianti simili;

RILEVATO che la normativa vigente in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti industriali non fornisce indicazioni circa i limiti quali-quantitativi da porre alle emissioni, il che costituisce, come stabilito al comma 3 dell'art. 8 del D.P.R. 203/88, un elemento necessario delle autorizzazioni rilasciate a nuovi impianti e che il Decreto del Ministro dell'Ambiente emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, in data 12/7/90 stabilisce linee guida per il contenimento delle

1

2

3

MD

J ←

W



seduta del 24 OTT. 1994
delibera 3213

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

emissioni e valori minimi e massimi di emissione per i soli impianti esistenti;

RILEVATO che non esistono leggi regionali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 203/88 utili allo scopo;

RILEVATO altresì che non è possibile far riferimento ad una casistica di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88 numericamente sufficiente, e significativa per distribuzione sul territorio e tipologia di impianto, della quale tener conto ai fini del rilascio di autorizzazioni;

CONSIDERATO che non esistono procedure codificate per la valutazione dei progetti di nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti e la fissazione di limiti alle emissioni ai fini dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 203/88;

CONSIDERATO inoltre che:

dall'entrata in vigore del D.P.R. 203/88 le istanze di autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti, la modifica sostanziale o il trasferimento di impianti esistenti sono state valutate, caso per caso, dal CRIAM, che suppliva anche alle carenze organizzative dell'ufficio regionale competente, facendosi carico di istruire e valutare le singole pratiche.

Si è pertanto consolidata la procedura di attribuire al rappresentante della U.S.L. competente per territorio, il compito di relazionare al Comitato in merito all'impianto da autorizzare; il CRIAM esprimeva il proprio parere sul singolo caso, fissando dei limiti quali-quantitativi alle emissioni, basati per lo più sui valori stimati che venivano forniti dai richiedenti, a corredo della domanda ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 15. Fra ottobre e dicembre del 1990 il CRIAM ha riconosciuto la necessità di individuare dei criteri generali e omogenei per la valutazione dei progetti di nuovi impianti, finalizzata alla fissazione di limiti quali-quantitativi per le diverse sostanze inquinanti presenti nelle emissioni. Allo scopo, valutate anche le esperienze delle altre regioni ed in particolare la possibilità di mutuare i criteri elaborati dalla regione Emilia Romagna per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, un apposito gruppo di lavoro è stato incaricato di mettere a punto un criterio generale, a cui potesse riferirsi lo stesso Comitato nella valutazione degli impianti industriali e degli effetti da essi prodotti sull'atmosfera. Il gruppo di lavoro ha elaborato uno schema di flusso per la valutazione delle emissioni prodotte da impianti nuovi, modificati o trasferiti, basato sostanzialmente sugli allegati al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990. Tale criterio è stato adottato in via sperimentale dal dicembre 1990, permettendo allo stesso CRIAM di esprimere pareri e valutazioni coerenti in merito alle emissioni prodotte dai diversi impianti. A fronte del gran numero di istanze e delle difficoltà del CRIAM a riunirsi con sedute valide, lo stesso Comitato ha approvato



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

formalmente, nel febbraio 1993, il criterio peraltro da esso stesso adottato per anni, allo scopo di fornire all'ufficio competente all'istruttoria tecnica delle pratiche relative all'art. 6 e all'art. 15 del D.P.R. 203/88, uno strumento di valutazione che permettesse di procedere all'autorizzazione senza acquisire esplicito parere del CRIAM sulla singola pratica, salvo casi particolari, evitando pertanto ulteriori ritardi nel rilascio delle autorizzazioni, già gravi per le carenze strutturali e organizzative dell'ufficio;

CONSIDERATO che la bozza di autorizzazione approvata dal C.R.I.A.M. il 9/2/93 per gli impianti di incenerimento, si riferiva all'autorizzazione contestualmente rilasciata ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 915/82;

CONSIDERATO che successivamente, a seguito della riorganizzazione degli uffici del Servizio "Tutela e Risanamento Ambientale", le autorizzazioni per gli impianti di incenerimento ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 915/82 vengono rilasciate con atti separati;

CONSIDERATO che la competenza del C.R.I.A.M. in merito a tali impianti, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 8/85, è limitata agli aspetti inerenti l'inquinamento atmosferico ed acustico;

VISTA la L.R. n° 6/92 che attribuisce alla competenza del Dirigente del Servizio "Tutela e Risanamento Ambientale" l'adozione delle autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 203/88;

RITENUTO per quanto sopra di desumere dalla bozza di autorizzazione per gli impianti di incenerimento approvata dal C.R.I.A.M. la sola parte relativa alle emissioni in atmosfera, essendo l'attività di smaltimento di rifiuti oggetto delle prescrizioni impartite con specifica autorizzazione ai sensi del D.P.R. 915/82;

VISTA la procedura di valutazione per nuovi impianti di cui alla decisione del C.R.I.A.M. del 4/12/90;

VISTO il testo del criterio approvato formalmente dal CRIAM nella seduta del 9/2/93;

VISTO il testo modificato approvato dal C.R.I.A.M. nella seduta del 29/6/94;

RITENUTO comunque tale criterio uno strumento provvisorio di valutazione, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 203/88 e, comunque, soggetto ad ulteriori modifiche, che il C.R.I.A.M. vorrà successivamente apportare;

SI PROPONE

- di recepire il criterio generale per la valutazione di nuovi impianti, modifiche sostanziali, trasferimenti approvato dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico ed Acustico per le Marche nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, e indicato come "All.1", dando mandato all'ufficio regionale competente, di attenersi ad esso, ai fini dell'istruttoria e



seduta del
24 OTT. 1994
delibera
3913

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 24 maggio 1988, n° 203;

- di trasmettere alla Commissione di Controllo i verbali del C.R.I.A.M. del 4/12/90, del 9/2/93 e del 29/6/94, unitamente al presente atto;

- di dichiarare il presente atto soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13 febbraio 1993, n° 40.

L'ISTRUTTORE TECNICO  
(Ing. Beatrice Pettinari)

*Beatrice Pettinari*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
CAPO UFFICIO GESTIONE  
"ACQUA ARIA E SUOLO"  
(Dott. Alfredo Fermanelli)

*A. Fermanelli*

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE

Il sottoscritto, considerate le motivazioni espresse nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Il presente atto è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del D.L. n°40 del 1993. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, nè può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

*7*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE  
(Arch. Franco Perilli)

*F. Perilli*

La presente deliberazione si compone di n° 14 pagine, di cui n° 7 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Mario Conti)

*Mario Conti*



seduta del 24 OTT. 1994
delibera 3913

pag. 7
-----------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

"All. 1"

CRITERIO GENERALE PER LA VALUTAZIONE  
DI NUOVI IMPIANTI, MODIFICHE SOSTANZIALI, TRASFERIMENTI  
AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI  
DEL D.P.R. 24 MAGGIO 1988, N.203

### PREMESSA

In assenza dei decreti di cui all'art. 3 del DPR 203/88, in particolare delle linee guida e dei valori limite di emissione per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti, il Comitato Regionale per l'Inquinamento Atmosferico ed Acustico per le Marche, in una serie di riunioni tenutesi alla fine dell'anno 1990, aveva individuato, grazie anche ai lavori di una apposita commissione tecnica, il criterio generale di valutazione, da adottare in via sperimentale, che viene illustrato nel seguito.

Tale criterio, schematizzato nel flow-chart allegato, è stato applicato con successo per due anni, fornendo uno strumento di valutazione che, per la maggior parte dei casi, ha consentito al CRIAM di esaminare in modo agile ed univoco i progetti di impianti nuovi, di modifiche sostanziali o di trasferimenti, ai fini dell'espressione di parere sulle singole pratiche.

In considerazione di quanto sopra e al fine di fornire all'ufficio regionale competente un criterio generale per l'istruttoria e l'autorizzazione di tali impianti, anche in assenza di parere esplicito del CRIAM sulla singola pratica, viene proposta alla presente riunione l'approvazione di tale criterio, fermo restando che impianti, anche esistenti, di particolare complessità o problemi specifici di inquinamento atmosferico, continueranno ad essere anche in futuro sottoposti all'esame del CRIAM. In particolare gli impianti elencati all'allegato 1 al DPCM 21 luglio 1989 (e che sono i soli per i quali la direttiva CEE 84/360 impone a livello comunitario l'obbligo di autorizzazione), rimarranno comunque soggetti all'esame del CRIAM.

L'approvazione di tale criterio generale è mirata alla eliminazione graduale del forte arretrato di domande ex artt. 6 e 15 del DPR 203/88, non autorizzate, poichè in attesa, secondo la procedura usuale, del parere del CRIAM.

D'altra parte il Comitato, liberato dall'onere dell'espressione di parere sulla singola pratica, dovrebbe recuperare il ruolo, che gli è proprio, di organo tecnico di indirizzo per la Regione, in merito alle questioni di inquinamento atmosferico ed acustico in senso generale anche a seguito dell'applicazione della più recente normativa (dal DPCM 1/3/91 sul rumore, alle problematiche relative alle aree urbane, alla formulazione dei piani di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria di cui al DPCM 28/3/83 e allo stesso DPR 203/88).



24 OTT. 1994
seduta del
delibera
3913

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

### CRITERIO DI VALUTAZIONE

Il criterio generale di cui si tratta pur stabilendo il principio che per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti, occorre adottare metodi di valutazione più cautelativi di quelli relativi agli impianti esistenti, si riconduce al contenuto del Decreto Ministro Ambiente 12 luglio 1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione", pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 176 del 30 luglio 1990.

Il criterio di valutazione si basa sul principio generale che l'impianto nuovo, modificato o trasferito debba prevedere un idoneo dispositivo di abbattimento delle emissioni, se il flusso di massa degli inquinanti è superiore o uguale al 50% del flusso di massa eventualmente indicato negli allegati 1 o 2 al DM 12 luglio 1990.

Nel caso di più valori, si fa riferimento al più basso dei valori di flusso di massa.

Le tecnologie per l'abbattimento sono reperite nell'allegato 5 al DM 12 luglio 1990.

Qualora il flusso di massa degli inquinanti nelle emissioni sia inferiore al 50% del valore eventualmente indicato negli allegati 1 e 2 al DM 12 luglio 1990, l'emissione viene autorizzata, con la fissazione o meno di limiti in concentrazione.

In caso contrario si possono verificare le seguenti alternative:

- se l'impianto nuovo, modificato o trasferito è compendiatato fra quelli dell'allegato 2 al DM 12 luglio 1990, viene valutato secondo le prescrizioni ivi contenute e le emissioni saranno autorizzate se le concentrazioni proposte dall'impresa sono inferiori al valore minimo indicato nello stesso allegato 2, ridotto al 50%;

- se l'impianto nuovo, modificato o trasferito non è compendiatato nell'allegato 2 le emissioni saranno autorizzate se i singoli inquinanti in esse contenuti hanno concentrazioni inferiori ai valori minimi contenuti nell'allegato 1, ridotti del 50%; nel caso di presenza di più sostanze nella medesima emissione valgono i criteri indicati nello stesso allegato 1.

Qualora non si verifichi nessuno dei due casi, cioè l'impianto nuovo, modificato o trasferito non sia elencato nell'allegato 2, nè sia possibile ritrovare gli inquinanti presenti nelle emissioni nelle tabelle dell'allegato 1, per la valutazione delle emissioni ci si riferisce ai T.L.V. (threshold limit values) per mettere in relazione l'inquinante con altri compendiatati nell'allegato 1, riconoscendone, in modo relativo, il grado di tossicità.

Da questo punto si seguiranno le procedure indicate al caso precedente.

Rispetto al valore di concentrazione dichiarato dall'azienda per il singolo inquinante, qualora

76

WA



seduta del
24 OTT. 1994
delibera
3913

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

autorizzabile sulla base dei criteri sopra stabiliti, il limite di concentrazione viene fissato aggiungendo una tolleranza pari al 10% dello scarto fra valore massimo accettabile e valore dichiarato. } mws

Nel caso di sostanze inquinanti per le quali non esistano i riferimenti di cui sopra, il progetto dell'impianto verrà sottoposto all'esame del CRIAM.

Quanto sopra detto si applica al singolo punto di emissione, con la prescrizione generale che siano convogliate in un'unico camino le emissioni compatibili, ove tecnicamente realizzabile.

Nel caso in cui le emissioni non siano tecnicamente convogliabili, si dovrà valutare caso per caso l'opportunità di considerare le emissioni similari in modo globale (camino virtuale), o meno. } mws

Ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione di impianti nuovi, modificati o trasferiti l'ufficio regionale competente dovrà comunque acquisire il parere, obbligatorio e vincolante, del rappresentante della USL competente per territorio, in seno al CRIAM, espresso su apposita scheda, di cui si allega bozza.

Il parere della USL, oltre a costituire una verifica sulla corretta istruttoria della pratica da parte dell'ufficio regionale competente, deve valutare in particolare le problematiche relative alla localizzazione dell'impianto e la sua collocazione nella realtà del territorio.

Sono possibili deroghe sulla percentuale di riduzione dei valori di emissione, che può discostarsi lievemente dal 50% in più o in meno, sulla base di considerazioni riguardanti la localizzazione dell'impianto e comunque su parere della USL competente per territorio. } 7

### CASI PARTICOLARI

Qualora siano comunque presenti in emissione sostanze ritenute cancerogene, e/o teratogene e/o mutagene, ovvero di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, si farà ugualmente ricorso al CRIAM.

Nel caso di sostanze il cui grado di tossicità, alla data della classificazione di cui al DM 12 luglio 1990, suggerisca particolari cautele, si potranno porre alle emissioni limiti anche inferiori a quelli determinati con il presente criterio.

Per le emissioni generate dalla combustione di combustibili convenzionali le emissioni saranno autorizzate con i limiti reperibili nel DM 12 luglio 1990, senza riduzioni.

Per gli impianti di verniciatura di cui al paragrafo 49 dell'allegato 2 al DM 12 luglio 1990 i valori di emissione di 3 mg/Nmc e 50 mg/Nmc per le polveri e le s.o.v. rispettivamente sono ritenuti sufficientemente cautelativi e pertanto applicabili senza riduzione agli impianti nuovi, modificati o trasferiti.

FA



seduta del
24 OTT. 1994
delibera
3913

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Per gli impianti di incenerimento, restando ferme le procedure per le autorizzazioni ai sensi del DPR 915/82, sarà adottato il criterio generale già individuato dal CRIAM e di fatto applicato nelle autorizzazioni finora rilasciate agli inceneritori, con le correzioni rese necessarie dal disposto del paragrafo 5 allegato 2 al DM 12 luglio 1990, di cui all'allegata bozza di autorizzazione.

Allegati: - flow-chart approvato nella riunione del 4/12/90;  
M C - scheda parere U.S.L. di competenza;  
- prescrizioni autorizzatorie generali per impianti di incenerimento.




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI

- A. - Le emissioni "significative" sono quelle che richiedono l'installazione di opportuni impianti di abbattimento. Vengono così definite le emissioni con flusso di massa superiore o uguale al 50% del valore indicato nel D.M. 12/7/90.
- B. - Come limiti di emissione per i nuovi impianti si assumono quelli minimi di emissione contenuti nel D.M. 12/7/90, ridotti del 50%.
- C. - La concentrazione ammissibile, nel caso in cui si faccia riferimento ai T.L.V., è fissata pari all'1% del T.L.V. stesso.

M.B. Le percentuali di riduzione di cui sopra possono essere aumentate o ridotte sulla base di valutazioni specifiche.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

SCHEDA PARERE U.S.L. n. ...

Ditta ..... Comune impianto.....  
Indirizzo impianto.....  
Domanda del..... Relatore.....

NUOVO IMPIANTO  
TRASFERIMENTO/MODIFICA

1) Limiti da prescrivere alle emissioni significative:

P.TO EMISSIONE	SOSTANZA	FL. MASSA	CONCENTRAZIONE
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

IMPIANTO ESISTENTE - ADEGUAMENTO  
IMPIANTO ESISTENTE - SEGNALAZIONE

1) Limiti da prescrivere alle emissioni:

P.TO EMISSIONE	SOSTANZA	TAB.	CLASSE	CONCENTRAZIONE
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

2) Altre prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico:

.....  
.....

3) Considerazioni sulla localizzazione dell'impianto:

.....  
.....

4) Controlli da effettuare sugli inquinanti punto 1):

PERIODICITA'                      SEMESTRALE                      ANNUALE                      BIENNALE

5) Numero di campionamenti nei 10 gg. successivi la messa a regime, per il controllo degli inquinanti di cui al punto 1):

.....

DATA

TIMBRO E FIRMA

.....

.....



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

D.P.R. 24 maggio 1988, n° 203

PRESCRIZIONI AUTORIZZATORIE GENERALI PER IMPIANTI DI INCENERIMENTO.

In attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 24 maggio 1988 n° 203, gli impianti incenerimento possono essere autorizzati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 203/88, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e, salvo diverse eventuali prescrizioni del C.R.I.A.M., alle seguenti condizioni:

1) che i rifiuti vengano classificati in base al loro contenuto di cloro organico, dovendo essere garantito, nel caso il relativo valore superi il 2%, il raggiungimento di temperature non inferiori a 1200°C ;

2) che venga limitato, per quanto possibile, l'uso di materiali contenenti cloro, escludendo, comunque, dal conferimento tutti i rifiuti che possono essere smaltiti, senza pregiudizio per la salute pubblica, con altri sistemi;

3) che vengano espressamente autorizzate la realizzazione e la gestione dell'impianto di termodistruzione ai sensi del D.P.R. 915/82 e della L.R. 31/90;

4) che il caricamento dei rifiuti venga effettuato solo in seguito al raggiungimento della temperatura opportuna (950-1200°C) nella camera di post-combustione;

5) che il funzionamento dell'impianto venga contenuto nella fascia oraria compresa fra le ore 10 e le 16 o, eccezionalmente, tra le ore 9 e 17 al fine di favorire la dispersione dei fumi in atmosfera;

6) che in sede di funzionamento dell'impianto vengano rispettati i seguenti limiti di emissione:

	VALORE	TEMPO(h)	
Polveri totali	100 mg/Nmc	2	N.B.:I valori limite sono riferiti ad una media integrata sulla durata indicata con partenza al momento di avviamento dell'impianto.
Cl 2	20 "	1	
HCl	100 "	2	
CO	100 "	1	
Fluoro	2 "	1	
Idrocarburi tot. come C 20	"	2	

I valori di concentrazione, indicati per le emissioni, si riferiscono a volumi scelti alla pressione di 1013 millibar alla TCO ed ad un valore di O2 residuo nei fumi del 10% in volume. Nelle polveri i metalli pesanti ( Hg, Cr, Cd, Pb ) non devono superare complessivamente 2 mg/Nmc, di cui



seduta del 24 OTT. 1994
delibera 3913

P  
1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

massimo Pb 1,5 mg/Nmc, Cd 0,05 mg/Nmc e Hg 0,05 mg/Nmc.  
Opacità massima dei fumi: non deve superare il valore di 3  
della scala Ringelmann per un tempo massimo di 5'. La  
velocità di sbocco dei fumi nell'atmosfera deve essere  
superiore o uguale a 5 m/sec.

7) che la gestione degli impianti venga affidata a personale  
specializzato;

8) che entro tre mesi dal rilascio delle autorizzazioni  
vengano effettuate dai Presidi Multizonali competenti  
analisi al cui esito favorevole è subordinata la prosecu-  
zione dell'attività di smaltimento dei rifiuti.

Per i nuovi impianti si applicano le disposizioni di cui  
all'art. 8 del D.P.R. 203/88.

filename:an4:criterio.gen